

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Massimiliano Ay  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 23 febbraio 2017 n. 41.17

#### Assenza della possibilità di prestare servizio civile nel formulario 5B per l'ottenimento della cittadinanza

Signor deputato,

prendendo spunto dalla formulazione della domanda riportata al punto 5.14 del formulario 5B per l'accertamento dell'idoneità del richiedente la concessione della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale ticinese e dell'attinenza comunale per stranieri, pone la domanda a sapere per quale motivo fra le varie possibilità di servizio, non è indicato esplicitamente il Servizio Civile sostitutivo garantito dall'art. 59 della Costituzione federale.

Malgrado la Costituzione federale preveda il principio del Servizio militare obbligatorio, dal 1992 contempla anche la possibilità di prestare un servizio sostitutivo non militare in caso di obiezione di coscienza. Solo con la revisione del Codice penale militare del 1991 (la cosiddetta riforma Barras), fu introdotto un servizio di lavoro per gli obiettori di coscienza. La relativa legge e l'ordinanza di applicazione entrarono in vigore il 1. ottobre 1996. Il servizio civile non rappresenta una libera alternativa al servizio militare; l'idoneità a quest'ultimo e i motivi di coscienza costituiscono condizioni essenziali. Chi presta servizio civile, per una durata pari a una volta e mezza quella del servizio militare, lavora per enti pubblici o privati che svolgono attività di utilità pubblica negli ambiti della sanità, dei servizi sociali, della scuola - dal livello prescolastico al livello secondario II -, della conservazione dei beni culturali, della protezione dell'ambiente e della natura, della salvaguardia del paesaggio e delle foreste, dell'agricoltura, della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario. L'obbligo di prestare servizio civile, conformemente all'art. 10 della Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC/RS 8240), inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato; l'obbligo di prestare servizio militare si estingue simultaneamente.

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit, RL 1.2.1.1) è dell'8 novembre 1994, mentre il Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit, RL 1.2.1.1.1) è del 10 ottobre 1995.

L'art. 5 RLCCit stabilisce che lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale allegando i documenti previsti dall'art. 1. cpv. 2.

Il modulo ufficiale è stato creato in concomitanza con la modifica della citata LCCit e del relativo RLCCit, ovvero prima che entrassero in vigore a livello federale legge e ordinanza di applicazione inerenti il servizio civile. Per questo motivo, la domanda al punto 5.14 del modulo 5B non contempla ancora la specifica possibilità del servizio civile.

Evidentemente, nel caso in cui un richiedente la naturalizzazione fosse intenzionato a svolgere servizio civile anziché quello militare, avrebbe il pieno diritto di sottoscrivere la sua adesione all'obbligo militare formulata al punto 5.14, ritenuto che il diritto federale è prevalente su quello cantonale e che, un semplice formulario - benché indicato come ufficiale - non possa proporre condizioni che contrastano o limitano quelle previste dal diritto superiore. Vista l'esiguità dei casi (non ci risulta che sia mai stata formulata un'osservazione a tale proposito), è pure al momento ammissibile una specifica modifica manuale del modulo.

La specificazione di questa possibilità sarà comunque contemplata nell'ambito della revisione della modulistica che dovrà conseguire alla modifica della LCCit sottoposta recentemente all'esame del Parlamento.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore lavorative.*

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzionei@ti.ch)
- Ufficio dello stato civile (di-usc.ticino@ti.ch@ti.ch)